Cass., Sez. 5, 15 ottobre 2024, ord. n. 26750

Svolgimento del processo

La vicenda trae origine da un'iscrizione ipotecaria su alcuni immobili di contribuente, per un importo di €291.354,70, a seguito di un debito tributario relativo alla sua attività d'impresa. Poiché parte di questi immobili era vincolata in un fondo patrimoniale costituito con la moglie, il contribuente proponeva ricorso per l'annullamento dell'iscrizione, ritenendola illegittima proprio perché i beni erano inclusi nel fondo patrimoniale. Il ricorso viene respinto sia in primo che in secondo grado. Successivamente, la Corte di Cassazione annullava la sentenza del giudice d'appello, il quale, dopo un nuovo esame, si concludeva nuovamente con il rigetto delle istanze del contribuente che ricorreva nuovamente in cassazione.

Il ricorso in cassazione

1. Sulla omessa o insufficiente motivazione:

Con il primo motivo, il contribuente denunciava l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata (art. 360, n. 4 c.p.c.), sostenendo che essa non chiariva adeguatamente il percorso logico seguito dal giudice e presentava argomentazioni criptiche. Secondo il ricorrente la sentenza non aveva spiegato sufficientemente perché il giudice avesse ritenuto che egli non avesse fornito elementi per escludere la legittimità dell'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 170 c.c. La Cassazione rigettava il motivo, ricordando che la giustificazione motivazionale è di competenza del giudice di merito, salvo il caso in cui la motivazione sia solo "apparente", ovvero priva di contenuto sufficiente a rendere comprensibile il ragionamento del giudice. Richiamava in proposito le pronunce delle Sezioni Unite n. 8053/2014 e n. 22232/2016, che stabiliscono i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione (cfr. anche Cass. Sez. 6, n. 13977/2019 e Cass. S.U. n. 2767/2023).

2. Sulla insufficiente motivazione sul debito erariale:

Con il secondo motivo, il contribuente contestava che il giudice di merito avesse affermato, con una motivazione giudicata "banale e ovvia", che, non essendo contestato il debito erariale, l'art. 170 c.c. potrebbe essere inutilmente invocato se il debito fosse saldato.

Anche questo motivo veniva respinto. La Corte sottolineava che non fosse sufficiente la mera insoddisfazione soggettiva del ricorrente rispetto alla motivazione, purché essa consenta di comprendere le ragioni della decisione, come confermato dalla giurisprudenza (Cass. S.U. n. 8053/2014).

3. Sull'omesso esame di fatto decisivo relativo al fondo patrimoniale:

Il terzo motivo verteva sull'omesso esame del legame tra il debito tributario e le esigenze familiari, che secondo il contribuente avrebbe dovuto escludere la legittimità dell'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale.

La Corte respingeva il motivo, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui l'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale è legittima solo se l'obbligazione tributaria è legata ai bisogni della famiglia o se il creditore ignorava l'estraneità di tale obbligazione ai bisogni familiari. Spetta(va) al debitore l'onere di provare l'estraneità del debito rispetto a tali bisogni (cfr. Cass. n. 20998/2018, Cass. n. 22761/2016 e Cass. n. 10166/2020).

Il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo "va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia" (Cass. n. 25010/2021). Pertanto, anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, "fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi" (cfr Cass. n.

3738/2015).

In definitiva, pur volendo ritenere applicabile all'ipoteca in questione il divieto di cui all'art. 170 c.c., nel caso in esame, il contribuente non aveva dimostrato in giudizio la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'applicabilità della richiamata norma del codice civile, ovvero l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la prova della conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.

4. Sulla non contestazione delle cartelle esattoriali e stralcio ex lege):

Il quarto motivo riguardava l'omesso esame della presunta non contestazione delle cartelle esattoriali e il fatto che alcune di esse sarebbero state "rottamate" poiché di importo inferiore a €1000, quindi inidonee a supportare l'iscrizione ipotecaria.

La Suprema Corte dichiarava il motivo inammissibile per difetto di specificità, non essendo emersi dal ricorso dettagli sufficienti a supportare questa censura e non essendovi traccia di tali elementi nella sentenza impugnata.

Conclusione:

Il ricorso veniva rigettato integralmente, in quanto le censure erano ritenute infondate o inammissibili. Non si provvede sulle spese processuali poiché l'ADER non si era costituita. Veniva disposto l'obbligo, per il ricorrente, di versare il contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.